

4° caso – danno erariale per mancata contabilizzazione delle somme corrisposte dagli alunni per la partecipazione alle gite scolastiche

Con atto di citazione depositato presso la segreteria della Corte dei Conti, la Procura regionale ha citato in giudizio la Signora Maria, nella qualità di supplente del direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'istituto Alfa, all'epoca dei fatti contestati, chiedendone la condanna alla rifusione, in favore del predetto istituto, della somma di euro 14.250,00, oltre rivalutazione ed interessi.

La Procura rappresentava di avere ricevuto una segnalazione di danno, da parte del dirigente scolastico del menzionato istituto, nella quale si riferiva che il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dei riscontri effettuati sulla contabilità della scuola, aveva rilevato un ammanco complessivo di € 14.250,00 imputabile a tre annualità (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), dovuto alla mancata contabilizzazione delle somme corrisposte dagli alunni per la partecipazione alle gite scolastiche, per le quali non erano state assunte le relative reversali di incasso.

La *notitia damni* evidenziava che la Sig.ra Maria, che all'epoca svolgeva l'attività di D.S.G.A. (direttore dei servizi generali ed amministrativi) dell'istituto, non aveva riversato nei conti dell'istituto le somme riscosse per viaggi d'istruzione, corrisposte in contanti dagli alunni e consegnate ai professori, mentre aveva provveduto a pagare le fatture in favore delle agenzie di viaggio incaricate mediante mandati imputati ai fondi della scuola.

A seguito dell'invio dell'invito a dedurre, pervenivano le deduzioni difensive della Sig.ra il cui tenore, però, non era ritenuto dal Pubblico ministero, idoneo a supportare l'archiviazione del caso. Per tale ragione, la suddetta veniva convenuta in giudizio per sentirne dichiarare la responsabilità, a titolo di dolo, per gli ammanchi contestati con condanna alla rifusione in favore dell'istituto scolastico danneggiato.

La Sig.ra si costituiva in giudizio rappresentando di non avere mai preso parte direttamente alla raccolta delle somme corrisposte dagli alunni in quanto a ciò provvedevano i docenti che poi li facevano avere ad un assistente amministrativo. Nello specifico, confutava le deduzioni della Procura attrice sostenendo la genericità e l'indeterminatezza delle contestazioni, l'assenza di prova del danno e la sua errata quantificazione, non essendo stato scomputato l'importo posto a carico dell'istituto scolastico.

Evidenziava, inoltre, la concorrente responsabilità del Dirigente scolastico, cui compete la firma dei documenti contabili, e dell'assistente, dei quali chiedeva venisse disposta la chiamata in causa.

Nel merito, chiedeva la propria assoluzione e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA – Sentenza n. 58/2017

- La questione trae origine dalla asserita **non corretta gestione contabile delle gite di istruzione ad opera** del D.S.G.A. dell'istituto per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.
- A mente del regolamento interministeriale n. 44 del primo febbraio 2001, recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", il D.S.G.A. e il dirigente scolastico provvedono ad apporre la propria firma sulle reversali di

incasso e sui mandati di pagamento (artt. 10 e 12); con riguardo alle predette scritture contabili, il D.S.G.A. svolge le funzioni di proponente. Ancora, ai sensi dell'art. 15 del regolamento, vi è un obbligo decennale di conservazione delle reversali e dei mandati completi dei relativi allegati.

- **A nulla valgono, quindi, le eccezioni formulate dalla difesa circa l'estraneità della convenuta alle vicende in commento.**

Quanto all'elemento psicologico, il Collegio ritiene **non sufficientemente provato il dolo della convenuta.**

- Il Pubblico ministero asserisce, infatti, che verosimilmente la Sig.ra Maria, **non avendo contabilizzato all'entrata dell'istituzione scolastica le quote pagate dagli studenti, le abbia illecitamente distratte a proprio vantaggio.** Tali asserzioni tuttavia non sono sorrette dalle evidenze agli atti.
- Peraltro, dagli atti processuali non appare del tutto lineare il meccanismo con cui si procedeva alla riscossione delle quote e, al riguardo, la comparsa di costituzione della convenuta riferisce di una prassi non conforme alle disposizioni del menzionato decreto interministeriale.
- Tali elementi di incertezza non consentono quindi di addebitare alla Iudica un comportamento doloso nei termini prospettati dalla Procura attrice.
- L'elemento psicologico riferibile alla convenuta **va allora ricondotto alla colpa grave**, per non avere doverosamente assolto le proprie funzioni e per avere negligenemente ignorato i basilari principi di contabilizzazione delle entrate e delle spese, procurando così un danno erariale all'istituto.

Emerge però **la concorrente responsabilità, nella vicenda in esame, del dirigente scolastico.**

- Le riportate "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" attribuiscono difatti alla figura del dirigente un ruolo determinante in materia di gestione economico-finanziaria, in considerazione anche della spiccata autonomia, organizzativa e finanziaria, di cui godono le predette istituzioni.
- Nella fattispecie, il dirigente scolastico non ha ritenuto anomalo il fatto di non avere mai firmato (per tre anni scolastici consecutivi) alcuna reversale di incasso delle quote versate dagli studenti per la partecipazione alle gite di istruzione e neppure in sede di approvazione del conto consuntivo annuale egli si è avveduto dell'omessa contabilizzazione di tali entrate.
- **La doverosa attività di impulso e di controllo del dirigente scolastico avrebbe certamente posto fine con immediatezza alla condotta gravemente negligente del D.S.G.A. che è stata, invece, rilevata, a distanza di anni, esclusivamente dall'Organo di revisione.**
- Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto che il dirigente scolastico non è stato evocato nel presente giudizio, a mente dell'art. 83, secondo comma, del D.Lgs. n. 174/2016, il Collegio ritiene di dovere porre a carico della convenuta solo una parte del danno contestato, quantificandolo equitativamente in euro 10.000,00 comprensivi di rivalutazione sino alla data di deposito della sentenza e, pertanto, la condanna al risarcimento del danno erariale, in favore dell'istituto scolastico.

